

**DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2018  
63/2018/S/IDR**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ADOZIONE DI UN  
PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO  
IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1006<sup>a</sup> riunione del 8 febbraio 2018

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" (di seguito: decreto ministeriale 1 agosto 1996);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 (di seguito: decreto-legge 208/2008);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019”;
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 104/2016/R/idr (di seguito: deliberazione 104/2016/R/idr);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 maggio 2012, 204/2012/R/idr (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/idr);
- l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012 recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 29/2014/E/idr (di seguito: deliberazione 29/2014/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 380/2014/S/idr (di seguito: deliberazione 380/2014/S/idr);
- la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre, 2008, 335 (di seguito: sentenza della Corte Costituzionale 335/2008).

**FATTO:**

1. Con deliberazione 29/2014/E/idr, l'Autorità ha approvato tre verifiche ispettive nei confronti di tre gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), aventi ad oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012 e 2013 e la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011.
2. In attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza (ora Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico), ha effettuato nei giorni 15, 16, 17 e 18 aprile 2014, la verifica ispettiva presso l'impresa G.O.R.I. S.p.a. – Gestione Ottimale Risorse Idriche (di seguito: Gori o società), gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 3 “Sarnese Vesuviano” della Regione Campania. La documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva è stata successivamente integrata con nota di Gori del 9 maggio 2014 (acquisita con prot. Autorità 12964).
3. Conseguentemente, con deliberazione 380/2014/S/idr, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Gori, un procedimento per l'accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla raccolta dei dati necessari alla definizione delle tariffe del SII nonché all'applicazione dei corrispettivi per il servizio di depurazione e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.
4. Con nota 12 settembre 2014 (acquisita con prot. Autorità 24841), la società ha presentato istanza di accesso ai documenti, riscontrata dal responsabile del procedimento il 16 settembre 2014 (prot. Autorità 25237), nonché istanza di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio dell'Autorità.
5. Con nota 3 ottobre 2014 (acquisita con prot. Autorità 27057), la società ha presentato una memoria difensiva.
6. Con nota 4 marzo 2016 (prot. Autorità 6788), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
7. Con successiva nota 2 novembre 2016 (acquisita con prot. Autorità 31503), Gori ha presentato una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie.
8. In data 16 maggio 2017 si è svolta l'audizione finale innanzi al Collegio, nel corso della quale Gori ha presentato memoria conclusiva (acquisita con prot. Autorità 17611).

**VALUTAZIONE GIURIDICA:***A. VIOLAZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA DATI E PROCEDURE MITT***Contesto normativo**

9. Con la deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del SII o anche di uno dei suoi segmenti, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, prevedendo, in particolare, la trasmissione in

formato elettronico della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI, comprensiva di quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata delle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimenti trasmessi.

10. In particolare, il punto 3.4.2 (ModCo del FileAto) della determinazione 2/2012 TQI stabilisce che il gestore riporti nella voce “Uso infrastrutture di terzi” i valori dei corrispettivi (canoni, rimborso rata mutui, ecc.) pagati ai proprietari per *l’uso delle loro infrastrutture attinenti ai servizi idrici*.
11. Il successivo punto 3.4.4. (ModStratificazione del FileAto) della determinazione 2/2012 TQI stabilisce, invece, che, con riferimento all’ATO corrente, devono essere riportate le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali (*IP*), dei fondi ammortamento (*FA<sub>IP</sub>*) e dei contributi a fondo perduto (*CFP*), attinenti al complesso delle attività di cui alla “Tabella 7 – Servizi svolti”, limitatamente alle immobilizzazioni ivi indicate in esercizio, effettivamente utilizzate ed iscritte nel bilancio del gestore; in particolare è prescritto che: a) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno *t*, occorra indicare il valore lordo di prima iscrizione degli incrementi patrimoniali. L’incremento patrimoniale relativo ad un cespite entrato in esercizio in un determinato anno *t* va dichiarato unicamente in corrispondenza dell’anno *t* e non va ripetuto negli anni successivi; b) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno *t*, occorra indicare, in corrispondenza dell’incremento patrimoniale associato, il valore del fondo ammortamento (*FA<sub>IP</sub>*) risultante al 31 dicembre 2011; c) se il gestore avesse iscritto a bilancio un fondo di ammortamento calcolato sull’immobilizzazione al netto dei contributi a fondo perduto, il valore di *FA<sub>IP</sub>* andrà ricalcolato sul valore lordo dell’*IP* (comprensivo, quindi, dei contributi a fondo perduto).
12. Con la deliberazione 585/2012/R/idr l’Autorità ha successivamente introdotto il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per determinare le tariffe per gli anni 2012 e 2013 attraverso il calcolo del moltiplicatore teta ( $\theta$ ) da applicare alle tariffe previgenti, attribuendo all’Ente di governo dell’ambito il compito di formulare all’Autorità la proposta dell’aggiornamento tariffario.
13. L’articolo 1, comma 1, del MTT, definisce, tra gli altri:
  - il Rimborso dei mutui dei proprietari (*MT<sub>p</sub>*) come il valore a moneta corrente *delle rate dei mutui* al cui rimborso ciascun Ente Locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto *in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall’Ente competente in data antecedente all’emanazione della deliberazione 585/2012/R/idr (ovvero il 27 dicembre 2012)*;
  - gli altri corrispettivi ai proprietari (*AC<sub>p</sub>*) come il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, *ad esclusione del rimborso della rata dei mutui*, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture;

14. L'articolo 7, comma 1, del MTT stabilisce che le immobilizzazioni del gestore i cui valori sono considerati ai fini del MTT sono quelle in esercizio, afferenti al SII e ad altre attività idriche o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.
15. Il successivo articolo 8, comma 4, del MTT impone al gestore di escludere le rivalutazioni economiche e monetarie dalla valorizzazione delle immobilizzazioni.

### Contestazioni

16. Sulla base delle circostanze e della valutazione dei documenti acquisiti in sede di verifica ispettiva e, successivamente, della citata nota del 9 maggio 2014, l'Autorità con la deliberazione 380/2014/S/idr, ha contestato a Gori, che:
  - i. in violazione dell'**art. 1, comma 1**, del MTT, avrebbe indicato quale *MTP* 2013 un importo (€7.153.437) che non corrisponderebbe al valore della rata di mutuo approvata dall'Ente d'Ambito in una data antecedente all'entrata in vigore della medesima deliberazione 585/2012/R/idr (punto 3.6 della *check list* e documenti 3.6.e – 3.6.f allegati);
  - ii. in violazione dell'**art. 1, comma 1**, del MTT e del **punto 3.4.2** della determinazione 2/2012 TQI (ModCo del FileATO), avrebbe inserito tra gli oneri pagati ai proprietari per l'uso delle loro infrastrutture le somme destinate al rimborso delle rate del mutuo contratto dall'Ente d'Ambito per garantire la *capitalizzazione* della medesima società (punto 3.6 della *check list* e documenti 3.6.a – 3.6.c allegati);
  - iii. in violazione dell'**art. 7, comma 1**, del MTT e del **punto 3.4.4** della determinazione 2/2012 TQI (ModStratificazione del FileATO), avrebbe indicato, relativamente agli incrementi patrimoniali della categoria 2 della "Tabella 6 – Categorie cespiti" (anni 1998, 2006 e 2011), un *FA<sub>IP</sub>* pari a zero per beni strumentali al SII per i quali sussisteva l'obbligo di ammortamento (punto 3.1 della *check list* e nota 9 maggio 2014);
  - iv. in violazione dell'**art. 8, comma 4**, del MTT e del **punto 3.4.4** della determinazione 2/2012 TQI, avrebbe valorizzato le immobilizzazioni acquisite da Acquedotto Vesuviano S.p.a. – con riferimento a varie categorie di cespiti di cui alla "Tabella 6-Categorie cespiti" –, comprensive delle rivalutazioni economiche e monetarie (anni 1975, 1977, 1983, 1986, 1987 e 1991) (punto 3.1 della *check list* e documenti 3.1.a – 3.1.f allegati).

### Argomentazioni di Gori in merito alla violazione sub i)

17. Ad avviso della società nessuna responsabilità le sarebbe imputabile per aver indicato l'importo di *MTP* 2013 nella misura di 7.153.437 euro.
18. La società, nelle memorie del 3 ottobre 2014, del 2 novembre 2016 e del 16 maggio 2017, ha affermato e ribadito, anzitutto, che l'istruttoria, la ricognizione

e il definitivo accertamento delle rate dei mutui – contratti dagli enti locali o aziende speciali o società di capitale a totale partecipazione pubblica per la realizzazione di proprie infrastrutture date in uso al gestore del SII che è pertanto tenuto al rimborso – è attività di competenza esclusiva dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano (di seguito: Ente d’Ambito).

19. La società ha ribadito altresì che tale competenza sarebbe stata esercitata e i conseguenti verbali di accertamento sarebbero stati emessi in via definitiva entro il termine previsto dal MTT e che non sarebbero imputabili alla società eventuali errori di esercizio della medesima competenza.
20. A questo proposito, in particolare, la società ha giustificato i valori *MTp* 2013 suddetti facendo proprie le considerazioni espresse dall’Ente d’Ambito.
21. Il Commissario straordinario dell’Ente d’Ambito, difatti, con nota del 30 settembre 2014 allegata alla predetta memoria di Gori del 3 ottobre 2014 (all. n. 2) ed in sede di verifica ispettiva (punto 3.6 della *check list*), aveva dichiarato di aver determinato, nel contesto della procedura di approvazione delle tariffe 2012-2013 ed entro il termine del 28 dicembre 2012, sia il predetto ammontare di 7.153.437 euro (per il 2013), che quello di 5.306.500 euro (per il 2012), quale “*valore complessivo dei ratei dei mutui di competenza del periodo 2002-2013*”.
22. Il giudizio di ammissibilità delle somme predette si sarebbe, ad avviso del Commissario straordinario, compiuto nei 58 verbali (allegati alla memoria di Gori del 3 ottobre 2014) di “*autorizzazione al rimborso in relazione al periodo 2002-2011*” sottoscritti in contraddittorio dall’Ente d’Ambito e da ciascuna amministrazione locale avente diritto al rimborso *pro capite*.
23. Diversamente, la successiva delibera Commissariale del 22 luglio 2013, 30 (di seguito: deliberazione Commissariale 30/2013) di autorizzazione di Gori al “*pagamento delle relative rate [...] per tutti gli anni di efficacia della concessione*” a favore dei Comuni aventi diritto, avrebbe avuto effetti meramente ricognitivi del giudizio di ammissibilità precedentemente concluso con la sottoscrizione dei predetti verbali.
24. A tali argomentazioni, con le memorie del 2 novembre 2016 e del 16 maggio 2017, Gori ha aggiunto che con la deliberazione 104/2016/R/idr l’Autorità, in sede di approvazione tariffaria 2012-2015, ha “*ritenuto erronea e comunque superata la precedente valorizzazione della voce di costo “Mutui dei proprietari” nel computo tariffario relativo all’anno 2013 procedendo così a rettificare l’importo di tale componente tariffaria da euro 7.153.437 ad euro 3.090.680*” e che l’Ente d’Ambito ha provveduto a prenderne atto con la successiva deliberazione dell’8 agosto 2016, 19.

#### **Valutazione delle argomentazioni di Gori in merito alla violazione sub i)**

25. Le argomentazioni difensive espresse dalla società, così come quelle analoghe esposte dal Commissario straordinario dalla medesima Gori richiamate, non possono trovare accoglimento.

26. Come già replicato in sede di comunicazione delle risultanze istruttorie ed acquisito in sede di approvazione tariffaria (di cui alla citata deliberazione 104/2016/R/idr), la condotta addebitata al gestore è consistita nella indicazione all'Autorità tramite la pertinente modulistica di somme che non erano ancora state accertate definitivamente con provvedimento dell'Ente d'Ambito precedente al MTT e di aver, specularmente, computato a titolo di *MTp* 2013 somme determinate solo successivamente con la citata delibera Commissariale 30/2013 (punto 3.6 della *check list* e documenti 3.6.e – 3.6.f allegati).
27. In via preliminare occorre rilevare che la condotta contestata non può che essere imputata alla società. Infatti, la regolazione dell'Autorità prevede espressamente che, ai fini della determinazione della tariffa applicabile nel periodo t, e in particolare per la definizione dei costi operativi riconosciuti al gestore del SII, la componente dei costi di gestione non efficientabili (artt. 2 comma 2, 28 comma 1 e 32 del MTT), tra i quali si ricomprendono i corrispettivi per l'utilizzo di infrastrutture di terzi, sia desunta dai dati contabili comunicati dal gestore medesimo.
28. Nel merito degli argomenti esposti per sostenere l'assenza di responsabilità del gestore, non può, altresì, condividersi l'assunto della natura meramente ricognitiva della delibera del Commissario straordinario.
29. Non può porsi in dubbio, infatti, la natura procedimentale dell'*iter* previsto per addivenire all'accertamento delle somme costituenti le rate di mutuo che il gestore, per un verso, è tenuto a rimborsare agli enti locali e, per altro verso, può veder concorrere alla determinazione del *MTp* rilevante ai fini dell'approvazione tariffaria.
30. Pertanto, se è vero che il valore dei singoli mutui era già descritto nei verbali istruttori precedentemente formati dall'Ente d'Ambito nel contraddittorio con ciascun ente locale interessato, questi avevano unicamente natura endoprocedimentale, inidonei per tanto ad esprimere immediatamente ed in via definitiva la volontà dell'Ente d'Ambito. Infatti, solo la deliberazione Commissariale 30/2013 del competente Ente d'Ambito ha definitivamente approvato gli importi dei medesimi mutui e dei relativi ratei a valere sul 2013 che il gestore è, anzitutto, ammesso a rimborsare e che di conseguenza possono assumere rilevanza nel procedimento di determinazione della tariffa dell'anno t.
31. La predetta deliberazione Commissariale 30/2013, lungi da aver avuto natura meramente ricognitiva, ha determinato per la prima volta l'importo complessivo giudicato ammissibile quale *MTp* per l'anno 2013 pari a 7.153.437 euro, all'esito dell'attività istruttoria svolta e confluita nei verbali sottoscritti con gli Enti locali, dai quali poteva desumersi (quindi in date anteriori al 28/12/2012) unicamente il valore complessivo dei singoli mutui e dei relativi ratei. Dagli allegati alla citata delibera Commissariale 30/2013, si desume altresì che gli importi dei ratei di competenza 2013 determinati dall'Ente d'Ambito negli anni 2012 e 2013 ammontavano a 3.090.680 euro.
32. Infine, occorre evidenziare che l'Autorità, in sede di approvazione tariffaria per gli anni 2012-2015, con la deliberazione 104/2016/R/idr, anche tenuto conto

delle contestazioni del presente procedimento sanzionatorio, ha ritenuto erronea la valorizzazione della voce di costo *MTp* 2013 rettificandone l'importo da euro 7.153.437 a euro 3.090.680 e decurtando contestualmente (per euro 4.062.757) la quota residua delle componenti a conguaglio il cui riconoscimento in tariffa è stato previsto successivamente al 2015 (Allegato A alla deliberazione 104/2016/R/idr).

#### **Argomentazioni di Gori in merito alla violazione sub ii)**

33. Quanto alla contestata indicazione in “Altri corrispettivi ai proprietari (*ACp*)” nel ModCo del FileATO di somme destinate al rimborso delle rate del mutuo contratto dall'Ente d'Ambito per garantire la ricapitalizzazione di Gori, la società, nelle memorie difensive del 3 ottobre 2014, del 2 novembre 2016 e del 16 maggio 2017, ha asserito di non poter essere riconosciuta responsabile dell'impiego delle somme che l'Ente d'Ambito ha approvato a titolo di “Altri corrispettivi ai proprietari (*ACp*)” dovuti per la concessione in uso delle infrastrutture del SII (per effetto della Convenzione di Gestione del SII dell'ATO 3 della Regione Campania stipulata tra l'Ente d'Ambito e Gori in data 30 settembre 2002).
34. L'impiego delle somme corrisposte dal gestore a tale titolo non sarebbe stata in alcun modo sindacabile da parte della società che le ha sottoposte all'approvazione dell'Ente d'Ambito a titolo di corrispettivi per l'uso di infrastrutture del SII di proprietà dei Comuni serviti, atteso che l'Ente d'Ambito stesso – e non Gori – abbia in definitiva deciso (in accordo con i Comuni medesimi) e destinato quota parte dell'importo/canone alla ricapitalizzazione della società.
35. Il Commissario straordinario, d'altra parte, nella nota del 30 settembre 2014 e allegata alla memoria di Gori del 3 ottobre 2014, aveva meglio precisato le ragioni della scelta di destinare quota parte del canone di concessione dovuto dal gestore e aveva ribadito l'insindacabilità della decisione assunta.
36. Infine, la società ha rilevato che la condotta oggetto di contestazione non ha comunque avuto alcuna ricaduta sugli utenti e che l'Autorità, con la citata deliberazione 104/2016/R/idr di approvazione tariffaria per gli anni 2012-2015, ha riconosciuto, fatte salve alcune criticità, le suddette voci di costo nel calcolo del moltiplicatore tariffario deliberato.

#### **Valutazione delle argomentazioni di Gori in merito alla violazione sub ii)**

37. In ordine alle ragioni esposte dalla società nelle memorie difensive del 3 ottobre 2014, del 2 novembre 2016 e del 16 maggio 2017 presentate nell'ambito del presente procedimento, che rinviano alle dichiarazioni del Commissario straordinario ed alla deliberazione dell'Autorità 104/2016/R/idr, deve rilevarsi quanto segue.



38. Anzitutto, giova ribadire che, con la contestazione formulata, l'Autorità non aveva in alcun modo inteso sindacare le scelte dell'Ente d'Ambito in merito all'impiego delle somme riscosse dal gestore al fine di garantire la ricapitalizzazione della medesima società, ma solo valutare la correttezza dell'imputazione degli importi predetti al capitolo dei costi corrispondenti agli *ACp*.
39. In esito all'istruttoria condotta da questa Autorità nell'ambito del procedimento di approvazione tariffaria, concluso con la suddetta deliberazione 104/2016/R/idr (successiva alla comunicazione delle risultanze istruttorie del presente procedimento sanzionatorio da parte del responsabile del procedimento), l'Autorità ha ritenuto tuttavia di approvare i predetti importi annoverati nel calcolo degli *ACp*.
40. Pertanto, dalle considerazioni esposte, ne discende che la condotta contestata nel presente procedimento non risulta idonea ad integrare l'illecito contestato con l'avvio del procedimento sanzionatorio, che di conseguenza *in parte qua* deve essere archiviato.

**Argomentazioni di Gori in merito alla violazione sub iii)**

41. Con riferimento alla contestazione consistente nell'aver indicato nel ModStratificazione del FileATO un *FA<sub>IP</sub>* pari a zero per beni strumentali al SII per i quali sussisteva l'obbligo di ammortamento, la società, con le note del 3 ottobre 2014, del 2 novembre 2016 e del 16 maggio 2017, in via preliminare, si riporta alle medesime considerazioni svolte in sede di verifica ispettiva. In particolare, relativamente alla categoria dei fabbricati non industriali la società ha, per un verso, ribadito, che si tratta di beni pertinenziali ad impianti del SII utilizzati in quota parte come alloggio del personale addetto al controllo/gestione dell'impianto, facendone discendere due ordini di considerazioni: da un lato, la società ritiene tali beni, in quanto pertinenziali ad impianti utilizzati come alloggio del personale tecnico, in via prevalente afferenti al SII, e, pertanto, rilevanti ai fini del MTT; dall'altro lato, non ritiene tali cespiti assoggettati contabilmente ad ammortamento in base al principio contabile nazionale (OIC) perché trattasi di fabbricati civili.
42. Per altro verso, già con la nota del 2 novembre 2016 la società ha reso nota l'avvenuta correzione dei suddetti valori di riferimento per effetto della deliberazione 15/2015 del Commissario dell'Ente d'Ambito (di seguito: deliberazione Commissariale 15/2015) di predisposizione tariffaria per gli anni 2014-2015, successivamente avallata dall'Autorità con la deliberazione 104/2016/R/idr che ne ha preso atto, approvando le tariffe 2012-2015. Infine, la società ha rilevato che, in disparte tali considerazioni, i valori rettificati non avrebbero avuto alcun effetto sulle tariffe applicate all'utenza.

### Valutazione delle argomentazioni di Gori in merito alla violazione sub iii)

43. Gli argomenti esposti dalla società nelle citate memorie sull'insussistenza dell'obbligo di ammortamento non possono ritenersi condivisibili.
44. Anzitutto, si osserva che l'allocatione dei fabbricati nella categoria degli immobili civili, senza obbligo di ammortamento, sarebbe possibile solo se gli stessi fossero privi di qualsiasi utilità ai fini del processo produttivo: solo in tal caso detti immobili non rientrerebbero nel perimetro del SII. Invece, per i fabbricati non industriali, comunque appartenenti al perimetro del SII in quanto strumentali, anche indirettamente, al servizio – quale è il caso degli immobili utilizzati come alloggio del personale tecnico –, non può che sussistere l'obbligo di ammortamento.
45. D'altra parte proprio la società, con riferimento specifico agli incrementi patrimoniali dell'anno 2006, con la citata nota del 9 maggio 2014, aveva già chiarito di avere considerato i fabbricati in questione quali fabbricati civili, per “mero errore materiale”, in quanto le fatture sottese all'incremento patrimoniale in questione sarebbero state in realtà afferenti a lavori straordinari effettuati su sedi ed uffici di proprietà di terzi ma in uso alla società (quali il locale CED di Ercolano, la sede di Castellamare Gragnano, l'ufficio acquisti di Piana di Sorrento, il magazzino di Castel San Giorgio e lo sportello commerciale di Scafati). La società precisava inoltre di non aver più movimentato il conto in questione a partire dal 2007.
46. Stante l'indubbio beneficio arrecato al processo dell'impresa dai lavori effettuati in relazione ai fabbricati in questione, è infondata qualsiasi argomentazione volta a negare l'obbligo di procedere all'accantonamento del fondo di ammortamento e, pertanto, si intende accertata la violazione in cui è incorsa la società nell'indicare un  $FA_{IP}$  pari a zero per beni strumentali al SII.
47. Si prende atto, ad ogni modo, dell'avvenuta correzione dei dati contabili rilevanti secondo quanto esposto dalla società; invero, il Commissario straordinario, in sede di aggiornamento tariffario 2014-2015, ha apportato al calcolo tariffario le correzioni discendenti dalla contestazione di cui in oggetto e, conseguentemente, l'Autorità, con la deliberazione 104/2016/R/idr, ne ha preso atto approvando le tariffe 2012-2015.
48. Si conviene, altresì, sull'esiguità dell'impatto della violazione sul calcolo tariffario che verrà valutato ai fini della quantificazione della sanzione.

### Argomentazioni di Gori in merito alla violazione sub iv)

49. Con riferimento alla contestazione consistente nella valorizzazione delle immobilizzazioni acquisite da Acquedotto Vesuviano S.p.a. comprensiva di rivalutazioni economiche e monetarie, con le memorie difensive la società, pur riconoscendone l'avvenuta valorizzazione, ribadisce che si tratta di operazioni compiute dall'Acquedotto Vesuviano prima dell'acquisizione per

- incorporazione della medesima società da parte di Gori (avvenuta solo nel 2005), che pertanto non ne sarebbe responsabile.
50. In subordine, Gori ha evidenziato, con le memorie del 2 novembre 2016 e del 16 maggio 2017, di aver corretto i dati contabili, ricalcolando il valore delle suddette immobilizzazioni e così superando le criticità contestate fin dalla deliberazione Commissariale 15/2015 di aggiornamento della predisposizione tariffaria 2014-2015, di cui l'Autorità ha preso atto con il provvedimento di approvazione tariffaria 2012-2015 di cui alla deliberazione 104/2016/R/idr.
51. La società sottolinea altresì che, in disparte tali considerazioni, i valori rettificati non avrebbero avuto alcun effetto sulle tariffe applicate all'utenza.

### **Valutazione delle argomentazioni di Gori in merito alla violazione sub iv)**

52. Le argomentazioni difensive spese da Gori nelle citate memorie difensive in merito alla valorizzazione delle immobilizzazioni acquisite non possono considerarsi dirimenti al fine di superare le contestazioni mosse. Invero, la circostanza che la valorizzazione delle rivalutazioni economiche e monetarie delle immobilizzazioni acquisite da Acquedotto Vesuviano S.p.a. non sia stata compiuta da Gori non è tale da escludere la sua responsabilità in ordine agli addebiti contestati, che deriva dal non avere espunto le predette rivalutazioni dal calcolo delle immobilizzazioni nette in fase di compilazione del ModStratificazione del fileATO. In particolare, a tal proposito, risulta chiaro il disposto dell'articolo 8 del MTT che, nello stabilire il criterio del costo storico nella determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII, esclude le rivalutazioni economiche e monetarie dalla valorizzazione delle stesse.
53. Si conviene, tuttavia, sulla tenuità delle conseguenze prodotte dalla violazione; inoltre, si rileva che il Commissario straordinario, in sede di aggiornamento tariffario 2014-2015, con deliberazione Commissariale 15/2015 ha effettuato le correzioni essenziali alla luce della contestazione in oggetto e che, conseguentemente, l'Autorità ne ha preso atto approvando le tariffe 2012-2015 con la deliberazione 104/2016/R/idr.

### ***B. VIOLAZIONI IN MATERIA DI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE***

#### **Contesto normativo**

54. La sentenza della Corte Costituzionale 335/2008 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 152/2006, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*.
55. L'art. 8-sexies, comma 2, decreto-legge 208/2008, in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale 335/2008, ha previsto che *“i gestori del*

*servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione".*

56. L'art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr prevede, specularmente, che *"ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del servizio idrico integrato di applicare corrispettivi inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue, fatte salve le previsioni del d.m. 30 settembre 2009 e le ulteriori determinazioni conseguenti alla definizione dei costi ambientali da parte degli organismi competenti"*.

### **Contestazioni**

57. Dall'analisi della documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva l'Autorità, con la deliberazione 380/2014/S/idr, ha contestato a Gori che, in violazione dell'articolo 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr, avrebbe applicato parte dei corrispettivi inerenti al servizio di depurazione ad utenti non asserviti al relativo impianto; in particolare la società applicherebbe a tutti gli utenti, compresi i soggetti non serviti da impianti di depurazione attivi:
- l'intero ammontare della voce "quota fissa" comprensiva pertanto, oltre che della componente relativa al servizio acquedotto e fognatura, anche della componente di costo, non variabile con il consumo, del servizio di depurazione (nota 18 luglio 2014, prot. Autorità 20121);
  - con riferimento alla "quota variabile", parte delle aliquote riconducibili al servizio di depurazione (componenti "ammortamenti" e "remunerazione capitale investito": punto 1.5 della *check list* e delibera dell'Assemblea dell'Ente d'Ambito 9 del 10 luglio 2009 ed allegati).
58. Inoltre, dagli elementi acquisiti non risultavano cessate le condotte relative al mancato rispetto del divieto di applicazione della tariffa di depurazione agli utenti non asserviti al relativo impianto per gli anni 2012 e 2013, con conseguente perdurante esigenza di adottare i necessari provvedimenti prescrittivi per porre rimedio alla lesione del diritto degli utenti finali al pagamento dei corrispettivi relativi ai soli servizi effettivamente fruiti.

### **Argomentazioni di Gori**

59. Quanto alla contestazione inerente all'addebito agli utenti che non usufruiscono del servizio di depurazione a) dell'intero ammontare della voce "quota fissa" e b) parte delle aliquote riconducibili al servizio di depurazione (componenti "ammortamenti" e "remunerazione capitale investito", con riferimento alla "quota variabile"), nelle memorie del 3 ottobre 2014 e del 16 maggio 2017 la società ha anzitutto rinviato alle argomentazioni difensive formulate in sede di verifica ispettiva (punto 7.1 della *check list*).

60. La società ha dunque ribadito di avere puntualmente adempiuto alla deliberazione dell'Ente d'Ambito 2 agosto 2011, 6 (di seguito: deliberazione dell'Assemblea 6/2011), la quale a sua volta avrebbe imposto al gestore di attenersi ai criteri di rimborso esplicitati in altra precedente deliberazione dell'Assemblea dell'Ente d'Ambito del 10 luglio 2009, 8 (di seguito: deliberazione dell'Assemblea 8/2009) (doc. 4 allegato alla memoria del 3 ottobre 2014).
61. La deliberazione dell'Assemblea 8/2009, in particolare, *“faceva propria e convalidava i contenuti della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente d'Ambito n. 13 del 22 luglio 2005”* (doc. 5 allegato alla memoria del 3 ottobre 2014, di seguito: deliberazione del Consiglio d'Amministrazione 15/2005) la quale determinava: una *“quota fissa indivisibile e indistinta (e, quindi, non ripetibile) rispetto ai segmenti del SIF”* e una *“quota variabile nella misura del 20,4%”*, quota variabile che la società considera *“come parametro per il calcolo della ripetizione dell'indebito e come quota di scorporo dalla tariffa del SII applicata agli utenti sprovvisti del servizio di depurazione ai fini della restituzione”*.
62. Ad avviso della società, in replica alle risultanze istruttorie, anche la successiva deliberazione dell'Assemblea dell'Ente d'Ambito del medesimo 10 luglio 2009, 9, recante il nuovo Regolamento del servizio idrico integrato (di seguito: deliberazione dell'Assemblea 9/2009), avrebbe confermato l'impostazione della precedente deliberazione dell'Assemblea 8/2009 dal momento che *“pur esponendo una tabella di ripartizione parzialmente differente solo in quanto integrativa di tutte le componenti tariffarie – stabiliva per i casi di fruizione parziale dei servizi (solo servizio di depurazione) il medesimo criterio e dicitura delle precedenti deliberazioni”* (memoria del 16 maggio 2017).
63. In conseguenza a tali prescrizioni, Gori *“ha provveduto alla ripetizione dell'indebito percepito dagli utenti sprovvisti del servizio di depurazione, determinando altresì la quota di scorporo dalla tariffa del SII sulla base dei criteri sopra illustrati”* (memoria del 16 maggio 2017).
64. In particolare e in primo luogo, tale quota non ricomprenderebbe la quota fissa della tariffa applicabile in quanto *“indivisibile e indistinta”* alla luce del quadro normativo applicabile prima dell'intervento della regolazione dell'Autorità.
65. A riguardo la società ha dichiarato di condividere le considerazioni formulate dal Commissario straordinario nella citata memoria del 30 settembre 2014, secondo il quale la *“quota fissa”* non è *“scomponibile per i singoli elementi che compongono il servizio”*, avuto riguardo alla sua natura. Infatti, la *“quota fissa”*, parte di una configurazione binaria della tariffa del SII ammessa dal decreto ministeriale 1 agosto 1996 (Metodo Normalizzato), avrebbe *“sostituito il nolo contatore, e ciò a prescindere dalla sussistenza di tutti i segmenti del SIF”* e rifletterebbe *“l'incidenza di tutti gli apprestamenti che sono necessitati dalla complessiva strutturazione del servizio, nel cui peso economico non è illogico includere anche i costi degli strumenti di misurazione”*, *“con l'effetto che non rileva solo il consumo del bene”*.

66. Aggiunge, poi, la società che lo scopo ultimo dell'introduzione della "quota fissa" a superamento del c.d. "nolo e manutenzione contatore" (come si desumerebbe dalla deliberazione del CIPE 4 aprile 2001, 52), sarebbe di assicurare la copertura degli *"oneri sostenuti dai gestori per la misura dei consumi, per singola utenza, quindi a prescindere dai volumi e dai servizi erogati"* (memoria del 16 maggio 2017).
67. A questo proposito la società aveva anche precisato (nella precedente memoria del 3 ottobre 2014) che la quota fissa *"non può quindi essere correlata a singoli segmenti del SII, potendo al massimo essere correlata al solo servizio di fornitura idrica (precedentemente, infatti, considerato come "nolo contatore")"*.
68. Da ultimo, Gori ha richiamato il documento per la consultazione 204/2012/R/idr adottato dall'Autorità, laddove al punto 6.68 si legge che *"si ritiene pertanto ragionevole continuare a mantenere in bolletta una quota fissa, comune a tutti i principali servizi del SII in quanto derivante dall'unico allacciamento, di dimensione contenuta, e una quota variabile, eventualmente da articolare in scaglioni di consumo e da suddividere per servizio (acquedotto, fognatura, depurazione)"* e da cui si potrebbe inferire un implicito avallo da parte dell'Autorità all'applicazione ad ogni utente della "quota fissa" determinata. Ad ulteriore avallo di quanto precisato Gori evidenzia che è solo con le deliberazioni 643/2013/R/idr e 664/2015/R/idr che l'Autorità ha introdotto la facoltà per le Autorità d'Ambito di attribuire una parte della quota fissa al servizio di depurazione, facoltà esercitata dalla società in occasione della successiva predisposizione tariffaria per gli anni 2014-2015.
69. Quanto, invece, alla contestazione inerente alla "quota variabile", la società insiste nel ritenere legittimo l'addebito di quota parte delle aliquote riconducibili alla prestazione del servizio di depurazione ad utenti che non beneficiano del medesimo.
70. Anzitutto Gori rinvia agli argomenti del Commissario straordinario (di cui alla citata memoria del 30 settembre 2014), il quale ha ribadito che, ai sensi della citata deliberazione dell'Assemblea 8/2009, gli importi da scomputare dalla tariffa unica devono essere *"commisurati a quelli corrispondenti all'applicazione delle percentuali di cui all'allegato 2 della deliberazione C.d.A. n. 13/2005, riferite alla quota parte di costi operativi corrispondenti al segmento del servizio non reso"*. La società, pertanto, avrebbe fatto pedissequamente applicazione di provvedimenti dell'Ente d'Ambito.
71. A questo proposito, in replica alla notazione formulata nella comunicazione delle risultanze istruttorie, la società ha osservato che la successiva delibera dell'Assemblea 9/2009 – laddove dispone che: *"Nel caso di erogazione parziale del servizio idrico integrato, si fa riferimento alle aliquote applicabili quali risultano dalla seguente tabella riepilogativa della vigente ripartizione della tariffa unica d'ambito per servizio e relative componenti di costo"* (tabella G, dell'allegato "Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari" alla Parte I) – va letta congiuntamente alla Relazione istruttoria associata alla medesima, che

riproduce letteralmente il riferimento alla sola quota parte di costi operativi quale componente da scorporare/restituire nel caso di erogazione parziale del servizio.

72. Nella memoria del 3 ottobre 2014 e del 16 maggio 2017, Gori ha poi aggiunto che la predetta quota, pari al 20,4% del totale della tariffa applicabile, *“considerata come parametro per il calcolo della ripetizione dell’indebitato e come quota di scorporo dalla tariffa del SII applicata agli utenti sprovvisti del servizio di depurazione ai fini della restituzione”*, peraltro è *“superiore nel suo ammontare complessivo ai costi effettivi sostenuti dal Gestore relativamente e nell’ambito del servizio di depurazione”* (come si evincerebbe dalla tabella denominata *“Componenti della tariffa del SII calcolate sui dati relativi ai consuntivi degli esercizi dal 2003 al 2008”* doc. 7 allegato alla memoria del 3 ottobre 2014).
73. Infatti, la percentuale media complessiva per il periodo dal 2003 al 2008, inclusiva dei costi operativi, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale sostenuti dal gestore è pari solo al 12,83%, in ragione dell’assenza di investimenti nel comparto depurazione nel predetto periodo.
74. La società, infine, evidenzia da un lato l’impossibilità, pur volendo, di derogare alle previsioni dell’Ente d’Ambito e quindi, l’assenza di alcuna responsabilità ad essa imputabile quanto alla contestata violazione in merito alla tariffa di depurazione; e dall’altro, che con la deliberazione di approvazione tariffaria 104/2016/R/idr sarebbe dimostrata l’assenza di effetti sulla tariffa applicata all’utenza e così il superamento di tutte le criticità eventualmente riscontrate.

### **Valutazione delle argomentazioni di Gori**

75. Gori si è resa responsabile della violazione dell’articolo 9, comma 1 della deliberazione 585/2012/R/idr per avere fatturato, per gli anni 2012 e 2013, gli importi del servizio di depurazione agli utenti che non beneficiavano del servizio corrispondente a tale voce di costo.
76. Le argomentazioni della società non possono essere condivise, sia con riguardo alla quota fissa che quanto alla quota variabile della tariffa del servizio di depurazione del SII, per le ragioni che seguono.
77. Quanto all’addebito dell’intera *“quota fissa”*, va rammentato che già in sede di verifica ispettiva la società aveva provveduto a chiarire che il valore degli importi da restituire agli utenti *“è stato valutato al netto delle quote fisse in quanto non afferenti specificamente al servizio di depurazione e senza il computo degli interessi, che verranno calcolati al termine del periodo di rateizzo”* (punto 7.1 della *check list*). La valutazione è stata compiuta da Gori nell’ambito dell’esecuzione dei dettami scaturenti dalla sentenza della Corte costituzionale 335/2008.
78. La pronuncia della Consulta, come noto, ha condotto al riconoscimento della natura corrispettiva dell’obbligazione pecuniaria che discende da un contratto di utenza e quindi da una prestazione commerciale complessa del servizio idrico,

assicurato in tutte le sue componenti. La mancata fruizione del servizio, in tutto o in parte e quale che sia la ragione, rende perciò inesigibile la relativa controprestazione da parte dell'utente, che è tenuto contrattualmente solo agli importi corrispondenti ai servizi di cui beneficia.

79. Peraltro, in conseguenza delle statuizioni della Consulta, lo stesso legislatore è intervenuto sul testo dell'art. 154, comma 1, d.lgs. 152/2006 a ribadire che "tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo".
80. Di conseguenza, non si giustifica in alcun modo che gli utenti che non usufruiscono del servizio di depurazione e che anzi avrebbero diritto al rimborso, siano comunque tenuti al pagamento della "quota fissa", che pertanto dev'essergli restituita laddove già corrisposta relativamente al servizio non fruito: infatti, quali che siano i costi che la medesima componente è destinata a coprire, la stessa è dovuta solo da parte degli utenti serviti entro la misura approvata dapprima dall'Ente d'Ambito e successivamente da questa Autorità.
81. Inoltre, la società con la memoria del 16 maggio 2017, in replica alle risultanze istruttorie del responsabile del procedimento, ha modificato l'iniziale argomentazione difensiva, rilevando che la quota fissa, *ab origine* deputata a compensare i costi del superamento del "nolo contatore", sarebbe in realtà dovuta per gli "oneri sostenuti dai gestori per la misura dei consumi per singola utenza, quindi a prescindere dai volumi e dai servizi erogati" (sia nei casi in cui è reso il solo servizio di acquedotto sia nei casi in cui sono resi solo i servizi di fognatura e/o depurazione).
82. In primo luogo, l'argomento è inconsistente poiché l'obbligo di misura dei consumi per singola utenza grava sul gestore (non in ragione dei volumi ma) proprio in ragione dei servizi erogati dal medesimo; diversamente, risulterebbe reciso il legame sinallagmatico tra pagamento della quota tariffaria corrispettiva e fruizione della prestazione. La prestazione, infatti, non può che essere diversificata in funzione del servizio reso e non vi sarebbe, del resto, ragione per addebitare, ad esempio, ad un utente depurato che si rifornisse da fonti di approvvigionamento autonome i medesimi costi dell'attività di misura di un utente parimenti depurato ma allacciato all'acquedotto.
83. Inoltre, quanto al documento per la consultazione 204/2012/R/idr cui la società rinvia per inferire un implicito avallo da parte dell'Autorità della condotta tenuta e contestata con la deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, pare perfino superfluo osservare che la possibilità di mantenere – in via transitoria – una "quota fissa" fosse tanto implicitamente quanto inscindibilmente legata alla fruizione dei servizi corrispondenti da parte del singolo utente. L'Autorità, del resto, non avrebbe potuto discostarsi dai dettami della Consulta oramai, peraltro, acquisiti sin dal 2008, ai cui principi si rinvengono più volte richiami nella deliberazione 585/2012/R/idr che ha approvato il MTT; in ragione di quei dettami, la necessità di assicurare l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, vi si legge, legittima il gestore a "*porre i relativi oneri, tramite riconoscimento in tariffa*



*esclusivamente in capo agli utenti serviti dagli impianti di depurazione” e, specularmente, viene “fatto divieto [...] di applicare corrispettivi inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue” (“ritenuto” e art. 9, comma 1, deliberazione 585/2012/R/idr).*

84. Tanto vale, infine, anche con riferimento alla deduzione che la società riferisce alla successiva introduzione per la prima volta, nel MTI della facoltà di mutare la struttura dei corrispettivi tariffari e, in particolare, di attribuire una parte della quota fissa al servizio di depurazione. Infatti, il divieto (*in primis* promanante dalla sentenza della Corte Costituzionale 335/2008 e successivamente ribadito nella deliberazione 585/2012/R/idr) discende dalla natura corrispettiva del costo del servizio e prescinde, invece, dalla struttura dei corrispettivi tariffari che ciascun gestore ha potuto mutare in seguito all’entrata in vigore del Metodo tariffario idrico. Una cosa è poter distinguere puntualmente i valori di quota fissa riferibili a ciascuna attività del SII prestata dal gestore (facoltà effettivamente introdotta solo con il MTI e usufruita dalla società), altra cosa è il diritto a fatturare quei medesimi valori all’utenza, ciò che discende unicamente dall’esistenza di un presupposto giuridico idoneo, ovvero la prestazione del servizio.
85. Quanto, poi, alla specifica contestazione inerente alla “quota variabile” della tariffa di depurazione, occorre aggiungere quanto segue in risposta alle argomentazioni difensive della società.
86. Anzitutto occorre chiarire che la deliberazione dell’Assemblea 6/2011 (che il gestore asserisce di aver puntualmente adempiuto) imponeva di attenersi ai criteri di rimborso della tariffa di depurazione esplicitati in altra precedente deliberazione dell’Assemblea 8/2009. Tale ultima delibera 8/2009, a sua volta, convalidava la delibera del Consiglio d’Amministrazione 13/2005 (recante l’articolazione tariffaria del SII) e al contempo faceva propria, acquisendola, la proposta di tariffa di fognatura e depurazione delle utenze industriali formulata dal medesimo Consiglio d’Amministrazione con la deliberazione 9/2009.
87. Ebbene, la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione 9/2009 (e per l’effetto la deliberazione dell’Assemblea 8/2009 come osserva il gestore) espressamente considerava l’ipotesi di fruizione parziale del servizio idrico ed in particolare prevedeva la “*applicazione, nei casi di erogazione parziale del servizio, della riduzione percentuale totale corrispondente al servizio non usufruito, e cioè della somma delle rispettive tre sottoaliquote afferenti ai costi operativi (C), agli ammortamenti (A) ed alla remunerazione del capitale (R)*” in quanto “*atto dovuto in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008*” (punto H, Relazione istruttoria allegata alla delibera del Consiglio d’Amministrazione 9/2009).
88. Pertanto, alla luce della combinata lettura delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione (13/2005 e 8/2009) richiamate dalla citata deliberazione dell’Assemblea 6/2011, il gestore avrebbe dovuto chiaramente inferire che per i

casi di fruizione parziale del SII non avrebbe dovuto addebitare alcuna voce di costo all'utente non servito.

89. A nulla vale che la medesima deliberazione dell'Assemblea 8/2009 avesse altresì convalidato e fatto propri *“i contenuti della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente d'Ambito n. 13 del 22 luglio 2005”* poiché quest'ultima non poteva tener conto (per mere ragioni temporali) della pronuncia della Corte costituzionale del 2008 e, in punto di fruizione parziale del servizio reso, doveva evidentemente intendersi superata da quanto – invece – esplicitato nella deliberazione del Consiglio d'Amministrazione 9/2009 e acquisito nella deliberazione dell'Assemblea 8/2009.
90. Inoltre, la successiva deliberazione dell'Assemblea 9/2009, recante il nuovo Regolamento del servizio idrico (in annullamento e sostituzione del precedente di cui alla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione 13/2005), con riferimento alla medesima ipotesi (e di fronte alle medesime aliquote percentuali di incidenza del servizio depurativo) disponeva che: *“Nel caso di erogazione parziale del servizio idrico integrato, si fa riferimento alle aliquote applicabili quali risultano dalla seguente tabella riepilogativa della vigente ripartizione della tariffa unica d'ambito per servizio e relative componenti di costo”* (tabella G, dell'allegato *“Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”* alla Parte I).
91. Ad ulteriore conferma, occorre ribadire che la deliberazione dell'Assemblea 6/2011, testualmente disponeva che le somme da restituire agli utenti sprovvisti del servizio di depurazione fossero determinate sulla base dell'incidenza dei costi di gestione complessivi, i quali (costi) erano desumibili dalla deliberazione dell'Assemblea 8/2009.
92. Infine, non risulta condivisibile quanto sostenuto da Gori in merito alla circostanza che la quota del 20,4% del totale della tariffa applicabile, considerata come parametro per il calcolo della ripetizione dell'indebito e della quota di scorporo dalla tariffa del SII applicata agli utenti sprovvisti del servizio di depurazione, sarebbe comunque superiore nel suo ammontare complessivo ai costi effettivi sostenuti dal gestore nell'ambito del servizio di depurazione pari, invece, al 12,83%.
93. Al riguardo, rileva in particolare che, per il periodo di interesse della contestazione, la maggior parte (circa l'85%) dei circa 800.000 abitanti allacciati ad un depuratore, usufruiva di un servizio reso presso impianti comprensoriali gestiti dalla Regione Campania: tanto significa che la società commisurava il costo di detto servizio alla tariffa di depurazione d'ambito (corrispondente al 25,40% del totale della tariffa), la quale, come dichiarato dalla società medesima, aveva tenuto conto dei costi di gestione di tutti gli impianti (memoria del 16 maggio 2017). Da ciò deriva l'inconferenza del riferimento di Gori alla percentuale media complessiva effettiva dei costi operativi, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale sostenuti dal gestore (pari al 12,83%), la quale era relativa, invece, al solo perimetro della depurazione gestita dalla Gori medesima.

94. Pertanto, prevedendo solo la restituzione di una frazione dell'incidenza complessiva della componente tariffaria inerente alla depurazione (pari al 20,4% anziché il 25,40%), la società ha dimostrato di non aver adempiuto all'articolo 9, comma 1 della deliberazione 585/2012/R/idr che presuppone la natura corrispettiva del servizio e, pertanto, vieta di imporre i relativi costi all'utente non servito.
95. Ancora e concludendo sul punto, è del tutto inconferente il richiamo alla deliberazione dell'Autorità 104/2016/R/idr che non contiene alcun riferimento, esplicito od implicito, all'assenza di effetti sull'utenza dell'applicazione della tariffa di depurazione in contestazione.
96. Infine, si rileva che, non essendo emersi elementi tali da provare la cessazione di tale ultima condotta permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo, come prospettato al punto 1 della deliberazione di avvio del procedimento, in merito a tale violazione, affinché la società provveda alla debita restituzione degli importi fatturati negli anni 2012 e 2013 agli utenti a titolo di quota fissa e della (ulteriore) quota parte della quota variabile (5%) della tariffa di depurazione ai sensi di cui in motivazione.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

97. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
98. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Gori ha implicato la violazione di diverse prescrizioni regolatorie del SII. Le disposizioni inerenti agli obblighi relativi alla raccolta dei dati necessari alla definizione delle tariffe del SII sono volte a tutelare una corretta formazione oltre che una compiuta cognizione degli elementi essenziali della proposta tariffaria, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità. Rileva a questo proposito che, la violazione dell'art. 1, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI (di cui al precedente punto 16, ii) non sussiste con conseguente archiviazione della contestazione corrispondente; la violazione dell'art. 7, comma 1, del MTT e del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI e la violazione dell'art. 8, comma 4, del MTT e del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI (di cui al precedente punto 16, iii e iv) non hanno prodotto conseguenze tariffarie rilevanti a danno degli utenti finali. Le disposizioni relative all'applicazione dei corrispettivi afferenti al servizio di depurazione sono, invece, volte a tutelare il diritto degli utenti ad una corretta determinazione ed applicazione dei corrispettivi inerenti al servizio beneficiato.

Rileva che, ad oggi, tale ultima condotta contestata, circoscritta alle fatturazioni 2012 e 2013, non risulta cessata, nei termini di cui in motivazione, con perdurante lesione dei diritti degli utenti finali.

99. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e la personalità dell'agente, non risulta alcuna circostanza rilevante.

100. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio 2013 si evince che la società aveva maturato un fatturato pari a euro 173.438.464 euro.

101. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione, tenuto altresì conto di quanto disposto con la deliberazione 104/2016/R/idr, nella misura di complessivi euro 491.000 di cui euro 107.000 per le violazioni della regolazione tariffaria di cui agli articoli 1, comma 1 (punto 16, i), 7, comma 1 del MTT e punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI (punto 16, iii) ed 8, comma 4 del MTT e punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI (punto 16, iv) ed euro 384.000 per la violazione dell'art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr (punto 57)

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di G.O.R.I. S.p.a. - Gestione Ottimale Risorse Idriche, nei termini descritti in motivazione, delle disposizioni in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato;
2. di irrogare a G.O.R.I. S.p.a. - Gestione Ottimale Risorse Idriche, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 491.000 (quattrocentonovantunomila), di cui euro 107.000 (centosettemila) per le violazioni della regolazione tariffaria di cui agli articoli 1, comma 1, 7, comma 1 del MTT e punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI ed 8, comma 4 del MTT e punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI ed euro 384.000 (trecentottantaquattromila) per la violazione dell'art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr;
3. di prescrivere, a G.O.R.I. S.p.a. - Gestione Ottimale Risorse Idriche, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, la restituzione degli importi addebitati agli utenti a titolo di tariffa di depurazione (quota fissa e quota parte della quota variabile), per gli anni 2012 e 2013, in violazione dell'art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr e di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza a tale prescrizione entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di ordinare, a G.O.R.I. S.p.a. - Gestione Ottimale Risorse Idriche, di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste

- Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
  6. di ordinare, a G.O.R.I. S.p.a. - Gestione Ottimale Risorse Idriche, di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato agli indirizzi [riscossione@arera.it](mailto:riscossione@arera.it) e [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione;
  7. di notificare il presente provvedimento a G.O.R.I. S.p.a. - Gestione Ottimale Risorse Idriche (P. IVA 07599620635), all’indirizzo pec [protocollo@cert.goriacqua.com](mailto:protocollo@cert.goriacqua.com) e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*